

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
REGOLAMENTO PRATICA FORENSE VALIDO PER I PRATICANTI ISCRITTI
A DECORRERE DAL 16.8.2012

ARTICOLO 1 (Domanda)

Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita dichiarazione scritta in carta da bollo nella quale sia espressamente specificato se:

- svolge attività lavorativa;
- svolge pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali;
- frequenta corsi post-universitari;
- effettua servizio militare o civile;
- svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.

In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.

In conformità a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 6 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale Consiglio dell'Ordine.

Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio).

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

ARTICOLO 2 (Dichiarazioni dell'avvocato)

Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui viene svolta la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

- indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti;
- indicare la sistemazione all'interno dello Studio;
- attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante);
- garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche (previo eventuale periodo di prova non superiore a tre mesi);
- assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alle sua finalità ed escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni cinque.

Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di tre praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato (D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

ARTICOLO 3 (Libretto della pratica e Scuole di Specializzazione – tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza – tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio Legale di un Ente Pubblico o di Ente Privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario – tirocinio e frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli Ordini)

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di 18 mesi decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti. Qualora fra le venti udienze annotate ne siano indicate alcune che abbiano data successiva al naturale compimento del semestre, il Consiglio riterrà completato il semestre alla data della ventesima udienza.

Il tirocinio può essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense, il Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Il Consiglio dell'Ordine e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un Ente Pubblico o di Ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia.

In attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto surrichiamato, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il Consiglio Nazionale Forense. I praticanti presso

gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il Magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al Consiglio dell'Ordine. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La frequenza dello Studio può essere sostituita:

Per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense. In ogni caso, la domanda di iscrizione al Registro speciale dei praticanti di cui all'art. 17 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 non ha effetti retroattivi.

Per un periodo non superiore a sei mesi, il tirocinio può consistere altresì nella frequenza con profitto, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli Ordini Forense e/o Fondazioni Forensi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense. Quanto alla delibera sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, il Consiglio Nazionale Forense trasmette motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del D.P. R. 7 agosto 2012 n. 137:

le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al punto precedente, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del Consiglio Nazionale Forense, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

ARTICOLO 4 (Libretto della pratica)

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni:

- le udienze cui il praticante ha assistito (nel numero minimo di venti);
- gli atti giudiziari e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato (nel numero minimo di dieci, gli atti sono fotocopiati, omesse le parti ed allegati al libretto al momento della sua vidimazione);
- le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato (nel numero minimo di due)

ARTICOLO 5 (Libretto della pratica:annotazioni delle udienze)

Le udienze devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna attività difensiva (ad esempio, quelle di assegnazione a sentenza se non c'è stata la discussione orale della causa).

Al praticante è consigliato partecipare a non più di sei udienza al mese.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione su apposita scheda azzurra previamente vidimata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. A tal fine dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta.

Il libretto dovrà essere sottoscritto dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Della partecipazione all'udienza del praticante potrà essere dato atto nel verbale d'udienza. Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato in attività comunicate ai sensi dell'art. 1, il praticante, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno extra praticantato.

ARTICOLO 6 (Libretto della pratica:annotazioni delle altre attività svolte)

Gli atti, giudiziari e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

ARTICOLO 7 (Libretto della pratica:questioni giuridiche)

Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

ARTICOLO 8 (Libretto della pratica:visto semestrale)

Il libretto, con tutte le annotazioni di cui deve essere presentato presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento.

La presentazione del libretto presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro dei praticanti.

ARTICOLO 9 (Compiuta pratica – Interruzione della pratica forense - perdita di efficacia del certificato di compiuta pratica)

L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

Al termine dei 18 mesi di pratica deve essere presentata, contestualmente al libretto, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine di uno o più dei semestri di pratica, secondo i criteri che riterrà più opportuni, al fine di verificare l'effettività della pratica svolta.

Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuta la pratica forense rilascia il relativo certificato di compiuta pratica. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio dell'Ordine provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti avvocati di cui al comma 2 art. 6 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

ARTICOLO 10 (Trasferimento presso altro Ordine - Trasferimento di studio)

Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di compiuta pratica.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 11 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)

In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti *ex tunc*.

Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

ARTICOLO 12 (Pratica ex. Art. 8 D.P.R. 101/1990)

A tutti gli adempimenti di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato; essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comporteranno l'inefficacia dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di eseguita pratica.

ARTICOLO 13 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interrogare il praticante ed il professionista (o i professionisti) presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.

ARTICOLO 14 (Pratica all'estero)

Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione.

La pratica può essere svolta frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, escluso l'ultimo semestre, e a patto che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto.

Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta.

Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero, o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

ARTICOLO 15 (Responsabilità per le dichiarazioni rese)

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

ARTICOLO 16 (Cancellazione dal registro praticanti)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 ultimo comma di questo Regolamento, tutti i praticanti rimarranno iscritti ai relativi Registri anche successivamente al conseguimento del certificato di compiuta pratica salvo specifica richiesta di cancellazione da formularsi per iscritto da parte dell'interessato.

ARTICOLO 17 (Norma transitoria)

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (15 agosto 2012), fermo quanto già previsto dall'articolo 9 comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.